

**INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE RESIDENZA  
SANITARIA ASSISTENZIALE - GARIBALDI - POGLIANI ONLUS"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisei del mese di luglio dell'anno duemilaventidue.

26 luglio 2022 alle ore 16,00

In Cantù, nel mio studio in via Giulio Carcano n. 14, alle ore sedici.

Davanti a me Dottor Piercarlo Colnaghi, notaio residente in Cantù, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, è comparso il signore:

- COZZA Silvano nato a Cucciago (CO) il 19 febbraio 1948 ed ivi residente in via don Bonfanti n.4, italiano, codice fiscale CZZ SVN 48B19 D196E;

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - GARIBALDI - POGLIANI ONLUS"** con sede a Cantù (CO) in via Galimberti n.4, numero 81002570133 di codice fiscale, partita IVA n.01798350136, iscritta al registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia col numero 1916, ed iscritta inoltre al REA presso la CCIAA di Como - Lecco col numero CO-279728;

a quest'atto autorizzato in forza dei poteri a lui derivanti dalle vigenti norme di statuto e dall'atto a mio rogito in data 16 ottobre 2020 al n.67.668/33.842 di repertorio, registrato a Como il 23 ottobre 2020 al n.18827 serie 1T

Detto Comparente

della cui identità personale e qualifica sono io Notaio certo, mi dichiara innanzitutto di possedere tutti i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, e quindi mi dichiara

premessi:

- che con la sopra indicata delibera della riunione del consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2020 è stata approvata la modifica dello statuto della "FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - GARIBALDI - POGLIANI ONLUS" agli articoli 7 (sette) Organi della Fondazione, 8 (otto) Consiglio di Amministrazione: Composizione - Insediamento, 9 (nove) Procedure di Nomina - Insediamento - Ricomposizione, 11 (undici) Adunanze, 13 (tredici) Competenze, 17 (diciassette) Funzioni del Direttore Generale - Segretario, 19 (diciannove) Direttore Sanitario, 20 (venti) Compiti ed attribuzioni, 23 (ventitré) Partecipanti, 24 (ventiquattro) Comitato di partecipazione, 25 (venticinque) Esclusione e recesso, 27 (ventisette) Norme generali di amministrazione Il Revisore Legale, 31 (trentuno) Disposizioni finali Scioglimento, 33 (trentatré) Norma transitoria, con conseguente approvazione ed adozione

di un nuovo statuto sociale interamente aggiornato;  
- che la Regione Lombardia ha successivamente comunicato, in data 22 luglio 2022, la necessità di apportare ulteriori integrazioni all'art. 8(otto) dello statuto "Consiglio di Amministrazione: Composizione - Insediamento", precisando la durata, l'insediamento e la gratuità delle funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione;  
- che in detta assemblea vennero attribuiti al Presidente stesso tutti i più ampi poteri necessari ad apportare al detto statuto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione nei registri regionali;

tutto ciò premesso

e dato atto che quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto

il comparente

mi dichiara

di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo 8(otto) Consiglio di Amministrazione: Composizione - Insediamento, nel quale risultano precisate la durata, l'insediamento e la gratuità delle funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, correggendo l'errore materiale indicato dalla Regione Lombardia;

**"ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE -  
INSEDIAMENTO**

**Composizione:**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato senza vincolo di mandato ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- a) Uno nominato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Cantù e dal Sindaco del Comune di Capiago Intimiano;
- b) Uno nominato dai Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate;
- c) Due nominati dal comitato dei benefattori;
- d) Uno nominato dalle associazioni rappresentative dei pensionati insistenti sul territorio dei Comuni convenzionati e dall'AUSER.

**Durata:**

I membri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data d'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed entro tale termine devono essere sostituiti. Possono essere prorogati per la durata massima prevista dalle norme nel tempo vigenti.

**Insediamento:**

Il presidente uscente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tutti i provvedimenti di nomina convoca i nuovi componenti del CDA.

**Gratuità delle funzioni:**

Le cariche del Presidente, Vice Presidente e di Consigliere sono totalmente gratuite. Ad esse compete esclusivamente il rimborso delle cosiddette spese vive, purchè debitamente

documentate."

Il comparente mi consegna quindi il testo aggiornato dello statuto sociale che, su sua richiesta, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Le imposte e spese del presente atto e delle conseguenti formalità saranno a carico della fondazione in oggetto.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio che omisi la lettura dell'allegato per espressa dispensa del comparente stesso col mio consenso.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 16,30 (ore sedici e minuti trenta) e consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio per sei pagine compresa la presente fino a qui.

F.to Cozza Silvano

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

REGISTRATO A COMO IL 28 LUGLIO 2022 AL N. 17346 SERIE 1T  
ESATTI EURO 200,00 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

Allegato "A" all'atto n. 69.703/35.461 di repertorio

## **S T A T U T O**

### **PREMESSA**

#### **ORIGINE E DENOMINAZIONE**

L'Istituzione trae origine per iniziativa di un comitato cittadino, costituito per onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi con beni raccolti dalla beneficenza pubblica e privata e quelli provenienti dal lascito disposto dal Sig. Erminio Valtellina con testamento 1° giugno 1890.

L'Istituzione venne eretta in Ente morale con Regio Decreto del 29 maggio 1898 con la denominazione "Opera Pia Giuseppe Garibaldi" e venne destinata ad ospitare persone anziane di sesso maschile in stato di bisogno.

Successivamente fu effettuato un lascito disposto dalla Sig.ra Isabella Pogliani ved. Amadeo, con testamento pubblicato il 28 settembre 1915, che stabiliva che la universalità dei suoi beni fosse devoluta al mantenimento di donne vecchie e povere: nacque così anche la sezione femminile.

Nel 1975 la Regione Lombardia deliberava la denominazione attuale "Casa di Riposo di Cantù Giuseppe Garibaldi e Agostino e Isabella Amadeo Pogliani".

Nel 1993 la Regione Lombardia riconobbe alla RSA la rilevanza sovracomunale e venne modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento dei rappresentanti dei seguenti comuni appartenenti al distretto della ex USSL n. 12 Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate.

L'Ente ha mantenuto la natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17/07/1890 n.6972 fino all'anno 2003, quando, in virtù della Legge regionale n.1 del 14 febbraio 2003 è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

#### **DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA - SEDE**

##### **ART. 1**

La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi - Pogliani ha sede a Cantù con la seguente denominazione: "Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Garibaldi - Pogliani ONLUS"; ha natura giuridica di Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima mediante l'acronimo ONLUS.

L'Ente ha sede legale in Cantù (CO) - via Galimberti 4.

#### **SCOPI**

##### **ART. 2**

La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. Ha per scopo di prestare ospitalità ed assistenza agli anziani e ad altri soggetti in condizioni di non autosufficienza o di bisogno per ragioni di ordine fisico, psichico, socio - economico ed educativo, gestendo a tal fine Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni integrati e comunità per disabili e altri servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni assistenziali. E' altresì scopo della Fondazione svolgere attività inerenti la condizione della terza età e della non autosufficienza, le forme di emarginazione sociale, il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

La Fondazione nell'attuazione dei propri scopi statutari darà precedenza, ma non in modo esclusivo, alle persone in stato di bisogno residenti nei Comuni di: Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate ed in quelli successivamente convenzionati.

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture di Cantù Via Galimberti 4 e Capiago Intimiano Via Camuzio 6, verrà data precedenza ai residenti nei Comuni di cui al comma precedente tenuto conto dell'impegno finanziario sostenuto dagli stessi per la costruzione della RSA di Capiago Intimiano.

Apposito regolamento disciplinerà le procedure di accettazione degli ospiti.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali su accennate ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi. La Fondazione è priva di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionismo di categoria e comunque non potrà mai svolgere e aderire a nessuna manifestazione di tale carattere.

#### **ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

##### **ART. 3**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a

breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **PATRIMONIO**

##### **ART. 4**

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario dell'Istituzione. Il patrimonio potrà essere incrementato da

- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi sociali;

- contributi di enti pubblici e privati finalizzati a spese d'investimento;

- redditi derivanti dal patrimonio;

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio.

#### **MEZZI**

##### **ART. 5**

L'Istituzione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

a) rendite patrimoniali;

b) rette da parte di Enti, Assistiti e Famiglie;

c) contributi da parte di enti pubblici e privati;

d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) ogni altro provento senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio;

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte dell'unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **PRINCIPI FONDAMENTALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

##### **ART. 6**

1) L'Istituzione cura gli interessi degli ospiti, ne garantisce i diritti assicurandone la tutela a chiunque usufruisca dei servizi dell'Istituzione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme ambientali, igienico-sanitarie, sociali e sindacali.

2) L'Istituzione valorizza le risorse umane dell'Ente, promuove la crescita professionale, riconosce i diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori e le posizioni giuridiche acquisite, i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata.

3) L'Istituzione è dotata di autonomia statutaria, regolamentare ed autonomia finanziaria nel rispetto delle procedure e delle Leggi statali e regionali vigenti.

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

##### **ART. 7**

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il direttore generale
- d) il Revisore legale

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

##### **COMPOSIZIONE - INSEDIAMENTO**

##### **ART. 8**

##### **Composizione:**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato senza vincolo di mandato ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- a) Uno nominato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Cantù e dal Sindaco del Comune di Capiago Intimiano;
- b) Uno nominato dai Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate;
- c) Due nominati dal comitato dei benefattori;
- d) Uno nominato dalle associazioni rappresentative dei pensionati insistenti sul territorio dei Comuni convenzionati e dall'AUSER.

##### **Durata:**

I membri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data d'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed entro tale termine devono essere sostituiti. Possono essere prorogati per la durata massima prevista dalle norme nel

tempo vigenti.

**Insediamiento:**

Il presidente uscente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tutti i provvedimenti di nomina convoca i nuovi componenti del CDA.

**Gratuità delle funzioni:**

Le cariche del Presidente, Vice Presidente e di Consigliere sono totalmente gratuite. Ad esse compete esclusivamente il rimborso delle cosiddette spese vive, purchè debitamente documentate.

**PROCEDURE DI NOMINA - INSEDIAMENTO - RICOMPOSIZIONE**

**ART. 9**

**Procedure di nomina del membro di competenza dei Comuni di:**

**Cantù e Capiago Intimiano**

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione inoltra mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai Sindaci di Cantù e Capiago Intimiano l'invito a procedere congiuntamente alla nomina del proprio rappresentante, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'art.29 del presente Statuto e del termine di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del mandato. I Sindaci dei suddetti Comuni inviano la comunicazione del prescelto con allegato il curriculum vitae, i recapiti e l'accettazione.

**Procedura elettiva di nomina del membro di competenza dei Comuni di:**

**Brenna, Carimate, Ceremate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate**

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invita i Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Ceremate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate a riunirsi presso la sede della Fondazione per provvedere alla designazione di loro competenza del membro del Consiglio di Amministrazione di cui al primo comma, lettera b), dell'art.8. L'invito dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione.

**presentazione candidature**

I Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Ceremate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate possono presentare ciascuno un solo candidato con allegato il curriculum vitae.

**comunicazione candidature**

Le comunicazioni delle candidature dovranno pervenire alla direzione generale della Fondazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dei sindaci ed ognuna di esse dovrà essere corredata da una dichiarazione della persona proposta di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità e/o conflitto di interessi ai sensi dell'art.29 del presente Statuto e di essere disposta



ad accettare l'incarico. La direzione generale della Fondazione trasmette sollecitamente a tutti i Sindaci le comunicazioni delle candidature con i relativi allegati.

**Procedure elettive di nomina dei membri di competenza del comitato dei benefattori e delle associazioni**

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invita i benefattori e le associazioni a riunirsi in momenti distinti presso la sede della Fondazione per provvedere alla designazione di loro competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al primo comma, lettera c) e d), dell'art.8. L'invito dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione.

Alle riunioni partecipa il direttore generale che verifica l'identità degli intervenuti e il loro diritto alla partecipazione. Gli intervenuti procedono a presentare le loro candidature, che possono essere rinvenute sia nell'ambito dei partecipanti alla riunione, sia in altri ambiti, purché nel rispetto dell'art.29 dello Statuto.

**modalità di votazione**

Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto su apposita scheda predisposta dalla Fondazione, con i nomi dei candidati nell'ordine di arrivo delle comunicazioni delle candidature al protocollo della Fondazione. Ciascun elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti da occupare.

**eletti**

Risulteranno eletti i candidati che nella prima votazione avranno conseguito il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. Ove tale maggioranza non dovesse essere raggiunta, si procederà immediatamente ad una ulteriore votazione a seguito della quale risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I non eletti che abbiano comunque ricevuto voti entreranno in una graduatoria utilizzabile in caso di necessità di sostituzione dell'eletto.

**verbalizzazione**

Della riunione sarà redatto processo verbale a cura del direttore generale della fondazione, con funzioni di segretario, e sarà sottoscritto dal presidente, che sarà l'avente diritto al voto più anziano di età, e dal segretario.

Tale verbale sarà trasmesso seduta stante al presidente della Fondazione per gli adempimenti statutari conseguenti.

**sostituzione consiglieri**

Le procedure suesposte dovranno essere osservate per la sostituzione di un consigliere nel caso di annullamento della nomina, pronunciata decadenza, dimissioni, morte od impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, salva

la possibilità di accedere alla graduatoria di cui sopra se presente.

#### **DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI**

##### **ART. 10**

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'Organo stesso e ne viene data comunicazione al soggetto titolare della nomina.

Le incompatibilità e i motivi di decadenza sono quelle stabilite dalle normative vigenti, e sono elencate dall'art. 29 del presente Statuto.

In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che l'Organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

La cessazione della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

#### **ADUNANZE**

##### **ART. 11**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per domanda motivata e sottoscritta da almeno due Consiglieri o da altro organo dell'Ente.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

L'invito dovrà pervenire agli Amministratori almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza, anche tramite telefax o posta elettronica.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento.

#### **DELIBERAZIONI**

## **ART. 12**

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Sono assunte con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- Revisioni statutarie
- Devoluzione, trasformazione, modificazione, alienazione o incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Non possono partecipare alle votazioni i consiglieri aventi interesse privato nella decisione.

Le deliberazioni adottate nelle adunanze sono stese dal Direttore Generale - Segretario o, in caso di assenza o di impedimento, da un altro funzionario all'uopo incaricato e sono firmate dal Presidente e dal Direttore Generale - Segretario.

### **COMPETENZE**

## **ART. 13**

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo istituzionale amministrativo dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

Tali formulazioni vengono prese in carico dal Direttore Generale - Segretario che provvederà al seguito ed all'approntamento dei relativi atti avvalendosi anche degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione.

Sull'andamento e sugli sviluppi di tali formulazioni il Direttore Generale - Segretario riferirà al Presidente periodicamente secondo le urgenze ed al Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva a quella delle formulazioni stesse.

Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Statuti e regolamenti dell'Ente;
- b) Piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) Budget previsionali e Bilanci Consuntivi;
- d) Determinazione delle tariffe dei servizi;
- e) Convenzioni con altri Enti;
- f) Attribuzione di incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;
- g) Atti riguardanti la figura del Direttore Generale - Segretario, con l'individuazione dei criteri per la

disciplina del ruolo e sua valutazione;

h) Atti riguardanti la figura del Direttore Sanitario come meglio evidenziato negli articoli 18 e seguenti del presente Statuto;

i) Mutui e le spese che impegnino il Bilancio per più esercizi;

j) Acquisti, permute, alienazioni, donazioni e contratti di comodato e locazione concernenti beni immobiliari;

k) Disciplina del Comitato dei benefattori e della figura di benefattore;

l) Nomine, designazioni e revoche dei propri rappresentanti presso altri Enti;

m) Nomina l'organo di vigilanza previsto dal D.lgs 23/12/2001 n. 231;

n) Elezione del Presidente e Vicepresidente.

Tali atti non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Ente.

#### **IL PRESIDENTE - NOMINA**

##### **ART. 14**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a scrutinio segreto, nell'adunanza di insediamento e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione non è valida se non avviene a maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **FUNZIONI**

##### **ART. 15**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

c. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori privati;

d. verifica il buon andamento dell'Istituzione e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il Direttore Generale - Segretario e gli altri dirigenti;

e. presiede il comitato di partecipazione;

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

**DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

**ART. 16**

L'Istituzione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di trasparenza delle procedure, nonché di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, con particolare riferimento al modello organizzativo di gestione e controllo del D.Lgs 23/12/2001 n. 231.

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi istituzionali, ponendo innanzi a tutto la necessità di sopperire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali e di assicurare il buon andamento di tutti i servizi, ispirandosi ai principi di cooperazione e collaborazione.

**FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO**

**ART. 17**

Il Direttore Generale - Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della gestione ordinaria e svolge tutti i compiti non attribuiti esplicitamente dallo Statuto agli altri organi della Fondazione, e nello svolgimento degli stessi agisce in rappresentanza dell'Ente. In particolare:

a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente e partecipa, con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

b. Coordina tutte le funzioni dell'Ente, dirige ed organizza il complesso dei servizi erogati dall'Ente e sovrintende all'attività dei vari apicali quale responsabile dell'integrazione delle attività amministrative - contabili, socio assistenziali e sanitarie;

c. Cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione e la firma degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con i poteri di spesa definiti dai piani programmatici approvati dal Consiglio di Amministrazione (budget o atti specifici);

d. Predispone il Bilancio di Previsione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Conto Consuntivo e i principali atti contabili. Risponde della corretta gestione della contabilità, che sottopone trimestralmente alla verifica del revisore contabile;

e. Collabora con gli organi istituzionali nella predisposizione dei piani strategici dell'Ente e nell'acquisizione delle risorse necessarie e definisce i piani operativi/gestionali assicurandone la realizzazione;

f. È responsabile del corretto adempimento delle normative regionali in materia di rispetto degli standard e debito informativo, per quanto concerne gli aspetti di pertinenza amministrativa;

g. svolge le ulteriori funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente relative alle problematiche giuridico amministrative con gli Enti;

h. è autorizzato alla firma di contratti e/o documenti giuridico amministrativi con particolare riferimento ai rapporti con l'ASL territorialmente competente e agli altri Enti pubblici o privati;

i. informa periodicamente il Presidente sulle decisioni e problematiche inerenti la gestione della Fondazione di cui ai commi precedenti del presente articolo;

j. è il datore di lavoro.

Il Direttore Generale - Segretario con riferimento all'art.12 partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.

#### **DIREZIONE SANITARIA**

##### **ART. 18**

E' istituita la figura del Direttore Sanitario con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare su tutte le attività ed aspetti relativi alla conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione.

#### **DIRETTORE SANITARIO**

##### **ART. 19**

Il CDA, sentito il parere del direttore generale, nomina il Direttore Sanitario che deve possedere i requisiti definiti da apposito regolamento organico del personale dipendente dell'Ente.

#### **COMPITI ED ATTIBUZIONI**

##### **ART. 20**

Il Direttore Sanitario è il diretto responsabile della conduzione di tutte le attività e di ogni aspetto riconducibile alla sfera igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione, coinvolgendone tutti gli aspetti tecnico-organizzativi, con lo scopo di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi socio sanitari integrati erogati dalla Fondazione sia all'interno delle sedi istituzionali, che sul territorio.

Per detta attività il Direttore Sanitario risponde al Presidente ed al Direttore Generale, il quale supporta il Direttore Sanitario per gli aspetti amministrativi e normativi.

#### **VERIFICA DELL'OPERATO**

##### **ART. 21**

Gli obiettivi e la valutazione sono definiti dal CDA con i criteri di cui al regolamento organico del personale

dipendente.

#### **PERSONALE**

##### **ART. 22**

Nel regolamento organico del personale dipendente sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le leggi, i contratti di lavoro ed il codice etico, i compiti, i doveri e i diritti del personale dipendente. Ad essi si uniformano anche tutti gli altri operatori, convenzionati e a rapporto libero professionale, che collaborano con la Fondazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Nello stesso vengono normati i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato.

#### **BENEFATTORI**

##### **ART. 23**

Possono ottenere la qualifica di "Benefattori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli ex amministratori, revisori della RSA Garibaldi Pogliani e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo svolta a titolo gratuito o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Le funzioni e la composizione del Comitato dei benefattori saranno definite con apposito Regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

#### **COMITATO DEI BENEFATTORI**

##### **ART. 24**

Il Comitato dei Benefattori è composto da tutti i Benefattori alla Fondazione. Nel caso di Benefattori persone giuridiche o Enti, i rappresentanti sono da essi nominati nel Comitato dei Benefattori. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il comitato dei benefattori elegge due rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

#### **ESCLUSIONE E RECESSO**

##### **ART. 25**

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei Benefattori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- decesso;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Benefattori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE**

##### **ART. 26**

Ai fini del più razionale e democratico funzionamento dell'Istituzione è previsto l'istituto di partecipazione, nel quale:

- I dipendenti possono chiedere audizione al Consiglio di Amministrazione, presentando richiesta formale inoltrata da un numero non inferiore ai due terzi dei dipendenti in servizio.

- I Familiari degli ospiti, sono convocati dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente per raccogliere pareri e proposte. La richiesta di incontro può essere inoltrata anche dai familiari.

Il Presidente, sentito il parere del Vicepresidente e del Direttore Generale - Segretario, valuta il tenore della richiesta e, se ritenuta meritevole di accoglimento, convoca i sottoscrittori/richiedenti alla prima seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, o in caso di motivata urgenza, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Ove, invece, la richiesta sia ritenuta non di preminente importanza i sottoscrittori/richiedenti saranno invitati a colloquio dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore Generale - Segretario per i chiarimenti del caso.

Il risultato dell'incontro con i sottoscrittori sarà verbalizzato dal Direttore Generale - Segretario segnato in copia al primo sottoscrittore.

#### **NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

##### **IL REVISORE LEGALE**

##### **ART. 27**

Il Revisore legale è nominato da una commissione composta dal Direttore Generale, da un componente del Consiglio di Amministrazione, da un componente designato dallo ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Como, viene scelto tra gli iscritti all'apposito albo fra le domande pervenute in seguito ad apposito avviso pubblico e dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno.

#### **CONTABILITA'**

##### **ART. 28**



L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il piano di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il piano di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti gli amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore Generale - Segretario sull'andamento della gestione dalla relazione del Revisore legale.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale si informa il principio del pareggio di bilancio.

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al CDA una completa verifica dei risultati aggiunti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

#### **INCOMPATIBILITA'**

#### **ART. 29**

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e decadono qualora vi incorrano nel corso del mandato:

- a) coloro che rientrano nei casi previsti dall'art. 2382 del c.c.;
- b) il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Lombardia;
- c) Amministratori e Dipendenti dell'ASL provinciale di Como;
- d) i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri dei Comuni di cui all'art. 2 dello Statuto e quelli che abbiano stipulato convenzioni con la Fondazione;
- e) il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Amministrazione Provinciale di Como;
- f) coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione;
- g) I consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera a favore della Fondazione ed i Funzionari della Regione Lombardia, dei Comuni di cui all'art.2 dello Statuto della Fondazione, dell'ASL, nonché della

Amministrazione Provinciale di Como, che per le funzioni svolte possano esercitare attività di controllo sulla Fondazione;

h) coloro che si trovino nelle situazioni indicate negli artt. 2390 e 2391 del c.c. quindi a titolo semplificativo e non esaustivo coloro che abbiano incarichi retribuiti presso altre strutture socio-sanitarie;

i) parenti e affini fino al secondo grado di amministratori, dirigenti o figure apicali.

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**  
**MODIFICA ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO**

**ART. 30**

Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le procedure di legge, con voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri in carica.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

**DISPOSIZIONI FINALI**  
**SCIoglIMENTO**

**ART. 31**

In caso di scioglimento della Fondazione, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione approvata all'unanimità, il patrimonio sarà devoluto ad altra Fondazione Onlus, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui alle disposizioni nel tempo vigenti salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**ENTRATA IN VIGORE**

**ART. 32**

Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sono applicati i regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore, per quanto compatibili.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

**NORMA TRANSITORIA**

**ART. 33**

L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino al completamento delle procedure di nomina previste dal presente Statuto e comunque sino all'insediamento del nuovo organo consiliare.

F.to Cozza Silvano

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio